



Scheda di lettura

Decreto-legge n. 137/08

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2008)

a cura di Gianluigi Dotti

Premessa

Il Decreto-legge deliberato il 28 agosto 2008 dal Consiglio dei ministri (in vigore dal 1 settembre 2008, dopo la pubblicazione sulla GU n. 204), se si fa eccezione per l'art. 64 (*Disposizioni in materia di organizzazione scolastica*) del Decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 e alcune circolari e note relative al calendario scolastico e al Regolamento dello Statuto degli studenti, dopo tanto clamore ed esposizione mediatica, è il primo vero provvedimento sulla scuola emanato dal nuovo Ministro.

Il Governo anticipa con questo Decreto-legge alcune delle norme contenute nel Disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 1 agosto 2008.

Per la compilazione di questa scheda sono state utilizzate anche la *Relazione illustrativa* e la *Relazione tecnico-finanziaria* allegate al Decreto-legge.

"Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" Decreto-legge n. 137/08	
	<p>La premessa al Decreto-legge, citando gli artt. 77 e 87 della Costituzione, serve a motivare e giustificare le ragioni dell'urgenza. Infatti solo grazie a questa urgenza il Consiglio dei ministri può emanare il decreto-legge.</p> <p><i>(NdR. Nella premessa c'è l'affermazione della necessità, mancano le motivazioni; cioè non viene spiegato perché queste norme non potevano aspettare il corso ordinario del Disegno legge)</i></p>
Art. 1 <i>Cittadinanza e Costituzione</i>	<p>A partire da settembre 2008 (<i>a.s. 2008/09</i>) viene attivata una sperimentazione nazionale (art. 11, D.P.R. 275/99) per l'insegnamento della disciplina Cittadinanza e Costituzione.</p> <p>I docenti interessati sono quelli del primo e del secondo ciclo (<i>elementare, media e superiore</i>) che insegnano nelle "aree storico-geografica e storico-sociale", e quelli della scuola dell'infanzia (<i>campo d'esperienza: Il sé e l'altro</i>). I docenti di queste discipline dedicano un'ora alla settimana all'insegnamento della Cittadinanza e Costituzione, per un totale di 33 ore annue.</p> <p>Le 33 ore devono essere ricavate dal monte ore delle "aree storico-geografica e storico-sociale" e del campo d'esperienza Il sé e l'altro; non ci sono ore in aggiunta a quelle che attualmente sono previste per queste discipline. Cittadinanza e Costituzione "a regime sarà oggetto di specifica valutazione".</p> <p>Il ministero attiva "azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale" per permettere ai docenti di acquisire le "competenze relative a Cittadinanza e Costituzione".</p> <p>Infine si conferma che per queste iniziative non sono previste nuove risorse, né umane né economiche, ci si deve arrangiare "entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".</p> <p><i>(Dal 1959 al 2003, la vecchia Educazione civica era insegnata dalla terza</i></p>

	<p><i>elementare alla fine delle superiori per un'ora ogni 15 giorni; poi fino al 2005 l'indicazione del ministero si limitava agli obiettivi da raggiungere alla fine della Media e della Superiore, senza specificare né un numero di ore definito né lo specifico ambito disciplinare; infine negli ultimi due anni gli insegnanti e le scuole non hanno capito cosa fare dell'Educazione civica, lasciata all'autonomia degli istituti).</i></p> <p>(Un accorato appello a chi scrive queste norme: non si indichino i docenti con il termine generico di personale, si usino le parole che sempre hanno indicato coloro che trasmettono sapere: docenti o insegnanti o maestri o professori).</p>
<p>Art. 2 <i>Valutazione del comportamento degli studenti</i></p>	<p>A partire da settembre 2008 (<i>a.s. 2008/09</i>) nelle scuole superiori di primo e secondo grado (<i>media e superiore</i>) durante gli scrutini intermedi e finali il Consiglio di classe collegialmente esprime la valutazione, in decimi, sul comportamento dei singoli studenti. La valutazione tiene conto sia del comportamento tenuto all'interno della scuola e delle attività curriculari sia della partecipazione alle attività previste e programmate al di fuori dell'edificio (<i>visite d'istruzione, scambi, stages, ...</i>).</p> <p>La valutazione del comportamento (<i>voto di condotta</i>) è parte integrante della valutazione complessiva dello studente (<i>fa media</i>) e se insufficiente “determina la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo”.</p> <p>Il ministro, con apposito provvedimento, indicherà le modalità operative e il valore numerico che determina l'insufficienza.</p> <p><i>(Il voto di condotta era stato eliminato dal ministro Berlinguer, reintrodotta dalla Moratti, ma mai diventato operativo, ed era stato risospeso da Fioroni)</i></p>
<p>Art. 3 <i>Valutazione del rendimento scolastico degli studenti</i></p>	<p>A partire da settembre 2008 (<i>a.s. 2008/09</i>) nelle scuola primaria (<i>elementare</i>) la “valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze” è espressa in decimi (<i>si torna ai vecchi voti, presumibilmente scala 1-10</i>), ai quali si aggiungerà un “giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno”.</p> <p>Sempre da settembre 2008 (<i>a.s. 2008/09</i>) nelle scuola secondaria di primo grado (<i>media</i>) la “valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze” è espressa in decimi (<i>anche qui si torna ai vecchi voti, presumibilmente scala 1-10</i>); per ora, non è previsto alcun giudizio.</p> <p>L'ammissione alla classe successiva (<i>promozione</i>) e all'Esame di Stato è prevista solo se l'alunno raggiunge la sufficienza (“voto non inferiore a sei decimi”) in tutte le discipline.</p> <p>Segue l'elenco delle abrogazioni e modificazioni delle norme in vigore sulla valutazione in contrasto con il presente Decreto.</p> <p>Il ministro, con apposito provvedimento, indicherà le modalità operative del presente articolo.</p> <p><i>(Nella scuola elementare e media i voti in decimi prenderanno -riprenderanno- il posto dei giudizi e degli altri sistemi di descrizione di conoscenze, abilità e competenze. Mancano per completare e comprendere meglio la portata di questa novità gli standard nazionali, che dovrebbero garantire la comparabilità delle valutazione decimali.</i></p> <p><i>Un'ulteriore novità è rappresentata dal c. 3 di questo articolo nel quale si dispone che per la promozione o l'ammissione agli esami di Stato è necessario che l'alunno abbia riportato la sufficienza in tutte le materie. In precedenza, la materia era regolata dalla O.M. 90/01 nella quale invece si disponeva che la promozione dello studente poteva avvenire anche in presenza di “un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva”).</i></p>

<p>Art. 4 <i>Insegnante unico nella scuola primaria</i></p>	<p>Con il presente articolo è prevista l'aggiunta ai Regolamenti indicati dal comma 4 dell'art. 64, Decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di un ulteriore punto che istituirà nelle scuole elementari classi con 24 ore settimanali e un unico insegnante/maestro.</p> <p>Si precisa che i Regolamenti terranno conto delle richieste delle famiglie "di una più ampia articolazione del tempo-scuola".</p> <p>Per quanto riguarda le ore aggiuntive di insegnamento, rispetto all'orario definito contrattualmente, si provvederà con apposita sentenza contrattuale.</p> <p><i>(La formulazione di questo articolo, che non compariva nelle bozze circolate nei giorni scorsi, lascia aperte alcune questioni: le scuole saranno obbligate al maestro unico o avranno la possibilità di scegliere tra diverse opzioni? Quale sarà il peso delle richieste fatte dalle famiglie? Quando si passerà a regime? Per capire meglio bisognerà aspettare l'emanazione dei Regolamenti)</i></p>
<p>Art. 5 <i>Adozione dei libri di testo</i></p>	<p>Il Collegio dei docenti nel deliberare l'adozione dei libri di testo dall'a.s. 2008/09 deve tener conto dell'impegno da parte dell'editore di "mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili".</p> <p>L'adozione dei libri di testo, quindi, avviene ogni cinque anni e ha valore quinquennale, "salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze".</p> <p>Il Dirigente scolastico ha l'onere di far rispettare le norme relative all'adozione dei libri di testo.</p> <p><i>(Anche questo articolo non compariva nelle bozze circolate nei giorni scorsi)</i></p>
<p>Art. 6 <i>Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria</i></p>	<p>Gli studenti che sostengono l'esame di laurea "in scienze della formazione primaria" (corsi istituiti dall'art. 3 comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341) e lo superano, avendo esso "valore di esame di Stato", risultano abilitati all'insegnamento "nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria".</p> <p>La presente norma ha valore retroattivo e si applica a coloro che "hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'entrata in vigore del presente decreto".</p>
<p>Art. 7 <i>Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</i></p>	<p>Il nuovo art. 433 prevede che i tutti i laureati in medicina e chirurgia possano partecipare alle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione (decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368). L'ammissione è subordinata al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale.</p>
<p>Art. 8 <i>Norme finali</i></p>	<p>La conclusione del testo normativo indica chiaramente quanto già segnalato nell'art. 1, cioè "Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".</p> <p>Il Decreto-legge, naturalmente, entrerà in vigore il giorno stesso alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e dovrà essere approvato dal Parlamento.</p>